

è stata autorizzata subordinatamente all'adozione di alcune misure correttive¹⁵, mentre il restante caso si è concluso senza l'accertamento di una violazione di legge¹⁶.

In un caso, l'Autorità ha valutato l'impatto sul mercato di un'operazione di concentrazione avvenuta in precedenza in ottemperanza al dettato normativo¹⁷.

L'Autorità ha condotto, inoltre, sei istruttorie relative alla mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione¹⁸. In tutti i casi è stata riscontrata la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 e sono state comminate alle parti sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 60.000 euro.

Al 31 dicembre 2012, l'Autorità ha in corso tre procedimenti istruttori per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 287/90¹⁹.

Separazioni societarie

Nel 2012 l'Autorità ha condotto cinque istruttorie in relazione alla mancata ottemperanza dell'obbligo di separazione societaria e comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90²⁰. Tutti i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 73.000 euro.

Al 31 dicembre 2012, è in corso un'istruttoria in materia²¹.

Indagine conoscitive

Nel periodi di riferimento, l'Autorità ha concluso un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287/90²². Al 31 dicembre 2012 sono in corso nove indagini conoscitive²³.

ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI, CONAD DEL TIRRENO /NOVE RAMI DI AZIENDA DI BILLA.

¹⁵ BOLTON ALIMENTARI/SIMMENTHAL, COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE/RAMO DI AZIENDA DI TIRRENIA DI NAVIGAZIONE, UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI, CONAD DEL TIRRENO /NOVE RAMI DI AZIENDA DI BILLA; ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA – RAMO DI AZIENDA DI WIND JET.

¹⁶ BOLTON GROUP INTERNATIONAL/LUIS CALVO SANZ.

¹⁷ MONITORAGGIO POST CONCENTRAZIONE –COMPAGNIA AEREA ITALIANA –ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE –AIRONE.

¹⁸ SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD/RAMI DI AZIENDA DI MARTINELLI-I.G.C.-STELLA GAS-ZANUTTO, RIVOIRA/RAMI DI AZIENDA DI BRENNERO GAS-NINCHERI-BLUGAS, LIFE & LUXURY/OLLI RESORTS, ENEL GREEN POWER & SHARP SOLAR ENERGY/ALDOMONTE FV, BAULÉ/RAMO DI AZIENDA DI EXIMIUM, SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD/RAMO DI AZIENDA DI PARODI SALDATURA.

¹⁹ PUMA/DOBOTEX, MARFIN-ACOSTA/INVESTMENT SERVICES, SORGENIA-ENERMAN.IT/EOLICA BISACCIA.

²⁰ AGSM VERONA, SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/ROTTE CIVITAVECCHIA - GOLFO ARANCI E VADO LIGURE - PORTO TORRES, ACEGAS-APS/TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI, COMUNE DI PIACENZA/TEMPI, CONFINDUSTRIA PALERMO-PALERMO CITY SIGHTSEEING/AMAT PALERMO.

²¹ AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA.

²² IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INDIPENDENTI.

²³ STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SETTORE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE, SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E POST-TRADING, INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE AUDIOVISIVO, PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO E ASSETTI CONCORRENZIALI DEL SETTORE RC AUTO, SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, INDAGINE CONOSCITIVA SUI COSTI DEI SERVIZI BANCARI, SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO.

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/90, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o dai progetti normativi, sono state 74. I pareri adottati ai sensi dell'art. 21-*bis* della L. n. 287/90 sono stati 18. L'Autorità ha inoltre emesso 18 pareri ai sensi dell'art. 4 del d. l. n. 138/2011.

Come negli anni passati, gli interventi hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività economica (numero degli interventi)

Settore	2012
ALI - Industria alimentare e delle bevande	1
ASS - Assicurazioni e fondi pensione	1
CIN - Cinema	1
EDI - Editoria e stampa	2
ENE - Energia elettrica e gas	8
FAR - Industria farmaceutica	2
FIN - Servizi finanziari	8
GDO - Grande distribuzione	3
MTR - Mezzi di trasporto	1
PET - Industria petrolifera	5
POS - Servizi postali	2
PRO - Attività professionali e imprenditoriali	4
RIF - Smaltimento rifiuti	8
RIS - Ristorazione	2
SER - Servizi vari	20
SPO - Attività ricreative	3
TLC - Telecomunicazioni	12
TRA - Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	23
TUR - Turismo	2
TV - Radio e televisione	1
VAR - Varia	1
Totale	110

La revisione delle procedure istruttorie e i nuovi regolamenti di procedura

Con le nuove competenze previste dal d.l. n. 1/2012 (convertito nella legge 27/2012) il legislatore ha demandato all'Autorità il compito di adottare i relativi regolamenti di procedura, necessari per dare concreta attuazione al dettato normativo. Si tratta in particolare dei regolamenti di procedura in materia di clausole vessatorie (art. 5), di *rating* di legalità (art.5-*ter*), di relazioni commerciali relative alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 17 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 ottobre 2012, n. 199 di attuazione dell'art. 62 del d.l. 1/2012 citato).

Certamente apprezzabile è la conferma della scelta operata dal legislatore di affidare direttamente all'Autorità il potere regolamentare necessario per dare attuazione alle nuove competenze. Questa soluzione procedurale, attribuita all'Autorità per la prima volta nel Codice del consumo, ha segnato sicuramente una svolta positiva in termini di efficienza se solo si considera che i regolamenti di procedura previsti dai decreti legislativi 154 e 146, del 2 agosto del 2007, sono stati adottati con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, ovvero solo a pochi mesi di distanza dall'attribuzione delle nuove competenze.

In pratica, l'attribuzione di un potere regolamentare favorisce la tempestiva operatività dell'Istituzione a vantaggio delle tutele che il legislatore ha voluto accordare. Inoltre, il poter disporre di un potere proprio consente all'Autorità di intervenire prontamente sul testo del regolamento per apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito di successivi interventi normativi e giurisprudenziali, ovvero da un mutato contesto tecnologico e di mercato. Nell'ambito della riconosciuta autonomia regolamentare l'Autorità ha cercato il confronto con il mercato sottoponendo a consultazione pubblica i testi dei regolamenti per acquisire le osservazioni dei diretti destinatari prima della loro adozione.

Purtroppo, un analogo e autonomo potere regolamentare non trova riscontro in materia di tutela della concorrenza e del mercato. L'art. 10, comma 5, della legge n. 287/90, prevede, infatti, che il regolamento in materia di procedure istruttorie sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'attuale regolamento risale all'aprile del 1998 (n. 217/98). L'esplicitarsi di un procedura così complessa e, soprattutto, affidata a soggetti diversi dall'Autorità, mal si concilia con l'esigenza di individuare tempestivamente strumenti sempre più adeguati per dare concreta attuazione alla volontà del legislatore. Per questo l'auspicio è che il legislatore quanto prima intervenga per riconoscere all'Autorità un potere regolamentare proprio anche in materia di tutela della concorrenza.

Regolamento sulle procedure istruttorie per l'applicazione dell'art. 62 della legge 27/2012

Facendo seguito al potere riconosciuto dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, di attuazione dell'art. 62 del d.l. 1/2012, l'Autorità, per dare concreta applicazione alla nuova competenza attribuitale ha adottato un regolamento per disciplinare le procedure istruttorie necessarie per garantire il contraddittorio

nel procedimento, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni. Anche in questo caso l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare una consultazione con gli operatori interessati sul testo del regolamento per raccogliere le loro osservazioni. Hanno partecipato alla consultazione diverse associazioni di categoria (Confindustria, Federalimentare, Cantromarca, Confcommercio, Assonime e Unionzucchero), studi legali e il Ministero dello Sviluppo Economico. Il testo definitivo del regolamento, adottato dall'Autorità in data 6 febbraio 2012, recepisce diverse osservazioni emerse a seguito della consultazione, disciplinando ad esempio, la partecipazione dei terzi al procedimento istruttorio e prevedendo l'introduzione di una durata massima dello stesso, quantificata in 120 giorni, con possibilità di deroga in presenza di particolari esigenze istruttorie.

Nel regolamento viene precisato che lo stesso trova applicazione con riguardo alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle relative posizioni di forza commerciale. Con riguardo al requisito del significativo squilibrio, nel corso della consultazione, sono state formulate osservazioni da parte di alcune associazioni di categoria (e dal Ministero stesso), preoccupate di un possibile effetto riduttivo dell'ambito di applicazione della norma. Altre associazioni di categoria hanno, invece, condiviso la scelta dell'Autorità. In realtà, l'individuazione del requisito del significativo squilibrio appare coerente con una lettura sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 62, e con la *ratio* stessa della norma, quale emerge dagli atti parlamentari, consistente nell'individuazione di uno strumento di tutela nei confronti di un contraente debole. Allo stesso modo, l'individuazione dell'Autorità quale organo competente presuppone la sussistenza di un interesse pubblico da tutelare in grado di giustificare le limitazioni alla libertà di iniziativa privata, costituzionalmente protette, che la norma prevede.

Il regolamento individua una serie di informazioni e dati che l'istanza di intervento deve contenere, in difetto dei quali viene disposta la non ricevibilità della stessa. Con riguardo alle segnalazioni delle associazioni di categoria o comunque di ogni altro soggetto interessato che, in quanto provenienti da soggetti terzi, possono non contenere tutte le informazioni richieste, nel regolamento viene specificato che le stesse vengono valutate dall'Autorità ai fini della sua eventuale attivazione d'ufficio. In questo modo si è voluta garantire ad un'ampia categoria di soggetti la possibilità di chiedere l'intervento dell'Autorità, senza, tuttavia, sacrificare gli elementi informativi ritenuti necessari per la valutazione della fattispecie. Anche in questo regolamento, come per quello relativo alle pratiche commerciali scorrette, viene indicato un termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di intervento per l'avvio dell'istruttoria. Nel caso di mancato avvio entro il termine indicato vengono individuate le diverse ipotesi di chiusura in fase pre-istruttoria tra le quali figura il non luogo a provvedere perché le richieste di intervento non rientrano nelle priorità dell'Autorità "in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa". Questa previsione potrà consentire all'Autorità, in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di intervenire nei confronti delle violazioni ritenute più gravi anche per il loro impatto sul mercato. La possibilità per l'Autorità, quale organo amministrativo, di individuare delle priorità di intervento non fa venir meno l'esigenza di garantire una tutela piena del diritto nella misura in cui è comunque sempre garantito il ricorso al giudice ordinario.

Rating di legalità

Con delibera del 14 novembre 2012, l'Autorità ha approvato il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'attribuzione del rating di legalità alle imprese. Come si ricorderà, secondo il dettato normativo, l'attribuzione di un rating viene valutata in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Nella stesura finale del testo del regolamento l'Autorità ha tenuto in considerazione le osservazioni emerse dalla consultazione pubblica che ha visto un'ampia partecipazione di soggetti qualificati: dalle associazioni di categoria (quali Assonime, ABI, ANCE, Confetra, Ania, Confindustria, AGI e Legacoop) a studi professionali e agenzie di settore, dalle singole imprese ai Ministeri (Interno, Ambiente e Sviluppo Economico) e ai sindacati (CGIL, Fiba-Cisl).

Il regolamento individua le caratteristiche delle imprese che possono presentare richiesta di rating (operatività in Italia, fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta, iscrizione al registro delle imprese da almeno due anni) nonché tutti i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. Sono previsti dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione del punteggio base pari a una "stelletta" (art. 2, comma 2), tra i quali quelli di non aver subito sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la pubblica amministrazione, ovvero non avere in corso procedimenti penali per reati di mafia. L'impresa, inoltre, nel biennio precedente la richiesta di *rating*, non dovrà essere stata condannata per illeciti *antitrust* gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Detto punteggio potrà essere incrementato fino a un massimo di tre "stellette" al ricorrere di ulteriori condizioni" (art. 3, comma 2), tra le quali si ricorda il rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria e l'adozione di processi per garantire forme di *Corporate Social Responsabilità*. L'attribuzione del *rating* di legalità ha durata biennale e può essere rinnovato su richiesta, revocato o modificato in caso di perdita di uno dei requisiti. L'Autorità pubblica sul proprio sito l'elenco aggiornato delle imprese cui il *rating* di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza²⁴.

²⁴ Il regolamento, ha ricevuto il parere favorevole dei ministeri dell'Interno e della Giustizia, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294. Sul sito dell'Autorità è disponibile il formulario, in formato PDF, che deve essere compilato dall'impresa che vuole ottenere il rating, e inviato per via telematica a pena di irricevibilità. Il formulario è strutturato in modo da consentire, in funzione delle risposte ricevute, di conoscere in tempo reale l'eventuale mancanza dei requisiti necessari per accedere al rating (sezioni da B2 a B4).

Nuova comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90

Il 2012 è stato anche l'anno in cui l'Autorità ha ritenuto maturi i tempi per rivedere le procedure sugli impegni definite nel 2006 subito dopo l'entrata in vigore della nuova competenza. L'esperienza applicativa acquisita e diversi interventi del giudice amministrativo hanno portato l'Autorità alla predisposizione di una nuova Comunicazione di procedura sugli impegni finalizzata alla riduzione dei tempi di durata dei procedimenti e a rafforzare la chiarezza e trasparenza dei processi di valutazione a vantaggio dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Col passare degli anni, infatti, si è registrato un notevole allungamento della durata dei procedimenti conclusi con impegni, così da annullare sostanzialmente i benefici collegati allo strumento consistenti, in particolare, nella celere risoluzioni di quei casi ritenuti di minor rilievo concorrenziale in modo da consentire all'Autorità di concentrarsi sulle violazioni più gravi.

La bozza di Comunicazione è stata sottoposta a consultazione pubblica cui hanno partecipato imprese, associazioni di imprese, studi legali e associazioni dei consumatori. Nella redazione finale del testo della Comunicazione l'Autorità ha tenuto conto anche delle osservazioni emerse in sede di consultazione.

Come disposto dalla legge, la Comunicazione prevede che la versione definitiva degli impegni deve essere presentata entro tre mesi dall'avvio dell'istruttoria. Le parti, prima di detto termine possono far pervenire una versione non definitiva e chiedere un incontro con gli uffici competenti per definirne meglio il contenuto degli impegni. Il rispetto del termine di tre mesi è particolarmente importante per garantire il buon andamento della procedura; per questo, solo in ipotesi eccezionali e sulla base di una motivata e tempestiva istanza di parte, è prevista la possibilità per l'Autorità di autorizzarne la proroga. La nuova Comunicazione individua i casi in cui può essere adottato il provvedimento di rigetto prevedendone la tempestiva comunicazione alla parte interessata. Nel caso in cui gli impegni vengano ritenuti non manifestamente infondati l'Autorità ne dispone la pubblicazione sul Bollettino. Si apre così la fase c.d. di *marker test* nel corso della quale le imprese interessate possono presentare osservazioni. Le parti che hanno presentato impegni possono, a loro volta, replicare alle osservazioni dei terzi e presentare modifiche al testo proposto. Un elemento di novità è rappresentato dalla previsione secondo cui dette modifiche oltre a riguardare aspetti accessori, possono essere presentate "per una sola volta". L'Autorità, in questo modo, vuole evitare il continuo riesame delle proposte di impegni che nell'esperienza maturata è stato fonte di un notevole allungamento dei tempi delle istruttorie.

La Comunicazione scandisce puntualmente i tempi della procedura in modo che complessivamente la stessa si concluda nel termine massimo di sette mesi e mezzo (termine sospeso in caso di richiesta di pareri obbligatori per il tempo necessario all'acquisizione).

2. L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA CONCORRENZA

Le intese

I procedimenti più rilevanti conclusi nel 2012

SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA

Nel febbraio 2012 l'Autorità ha concluso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 101 del TFUE nei confronti di numerose imprese (Agenzia Marittima Le Navi Spa, Agenzia Marittima Prosper Srl, APL Italia Agencies Srl, China Shipping Italy Agency Co. Srl, CMA CGM Italy Srl, Coscon Italy Srl, CSA Spa, Gastaldi & C. Spa, Hapag Lloyd Italy Srl, K-Line Italia Srl, Maersk Italia Spa, Medmar Spa, Paolo Scerni Spa, Thos Carr & Son Srl, Yang Ming Italy Spa e Zim Italia Srl), nonché dell'Associazione Agenti Raccomandati Mediatori Marittimi Agenti Aerei di Genova (Assagenti) e l'Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova (Spediporto), accertando un'intesa restrittiva della concorrenza avente per oggetto l'incremento concertato dei corrispettivi dei servizi agenziali nel mercato dei servizi di agenzia marittima. Il procedimento era stato avviato a seguito di una domanda di ammissione al programma di clemenza da parte della società Maersk Italia Spa; successivamente, anche la società Hapag Lloyd Italy aveva presentato la medesima domanda. Entrambe sono state ammesse al beneficio rispettivamente della non imposizione della sanzione e della riduzione della sanzione, condizionatamente al rispetto degli obblighi di collaborazione durante tutto il corso del procedimento.

L'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante sul quale valutare le condotte fosse quello, di dimensione nazionale, dei servizi di agenzia marittima, ovvero dei servizi resi dall'agente marittimo allo spedizioniere, relativamente alle attività concernenti l'emissione dei documenti (cartacei e telematici) necessari a procedere al carico sulle navi delle merci in esportazione (c.d. polizze di carico) e al ritiro al porto delle merci in importazione (c.d. buoni di consegna).

Sulla base degli elementi acquisiti, l'Autorità ha accertato che le imprese citate nonché le Associazioni di categoria Assagenti e Spediporto avevano realizzato un'intesa unica e complessa, avente ad oggetto l'incremento concertato dei corrispettivi dei servizi agenziali. Tale intesa, protrattasi quanto meno dal febbraio 2004 fino al 2009, era risultata costituita da un profilo orizzontale e da un profilo verticale. Il primo aveva avuto per oggetto la fissazione, da parte dei principali agenti marittimi, degli aumenti di prezzo dei servizi agenziali legati all'emissione delle polizze di carico e dei buoni consegna (sia cartacei che telematici), nonché in merito all'entità ed alle modalità di corresponsione dello sconto di fidelizzazione, attraverso numerose riunioni tenutesi in seno alla Commissione Portuale di Assagenti. Il secondo - che rappresentava anche l'attuazione del profilo orizzontale ed era inscindibile

rispetto ad esso – aveva avuto per oggetto il trasferimento dei suddetti aumenti al cliente finale (il caricatore della merce), attraverso la stipula da parte delle Associazioni di categoria degli Agenti e degli Spedizionieri degli accordi interassociativi, nei quali erano stati traslati gli esiti della concertazione tra agenzie marittime.

Più specificamente, l'Autorità ha accertato che, a livello orizzontale, si era svolta un'attività associativa continuata di coordinamento degli aumenti di prezzo, specialmente nel periodo antecedente la scadenza di ciascun accordo interassociativo e in vista del suo rinnovo, nonché dell'entità e delle modalità di corresponsione dello sconto di fidelizzazione. Il modello seguito era consistito nello svolgimento di numerose riunioni in seno alla Commissione Portuale di Assagenti, nelle quali le parti avevano concordato l'entità dell'aumento dei diritti fissi, le modalità e i tempi di realizzazione dello stesso, nonché l'entità e le modalità di corresponsione dello sconto di fidelizzazione. Una volta raggiunto un consenso in seno alla Commissione Portuale, poi, un *pool* ristretto dei membri, su mandato degli agenti marittimi, aveva condotto nei fatti la negoziazione con Spediporto, finalizzata alla stipula degli accordi interassociativi. L'oggetto della concertazione avvenuta a livello orizzontale era stato recepito, a livello verticale, negli accordi interassociativi firmati dalle Associazioni Assagenti e Spediporto del 2004 e 2007.

L'istruttoria ha evidenziato inoltre che le Associazioni Assagenti e Spediporto avevano dato un contributo significativo all'attuazione del disegno concertativo. In particolare, Assagenti, attraverso la Commissione Portuale, da un lato, aveva costituito il veicolo del coordinamento tra le società coinvolte, poi sfociato nella stipula degli accordi del 2004 e del 2007 con Spediporto; dall'altro, su mandato delle imprese, aveva concretamente dato attuazione a tale coordinamento, sia siglando i citati accordi sia inviando circolari alle imprese associate in cui rammentava gli esiti delle negoziazioni con l'Associazione degli Spedizionieri e gli importi dei diritti fissi (e, dal marzo 2008, dello sconto di fidelizzazione) applicabili, al fine di agevolare le agenzie marittime nell'assunzione di politiche commerciali omogenee. Specularmente, un duplice ruolo aveva assunto Spediporto, siglando gli accordi frutto della concertazione realizzata in seno ad Assagenti ed inviando, quanto meno a partire dal 2007, agli associati numerose circolari, in cui sollecitava gli spedizionieri a pretendere lo sconto di fidelizzazione, secondo le modalità definite in seno alla Commissione Portuale.

L'Autorità ha ritenuto che l'intesa accertata costituisse un'infrazione molto grave, sia in relazione alla natura della restrizione, in quanto le intese orizzontali di prezzo sono da considerarsi tra le restrizioni più gravi della concorrenza, sia in ragione dell'importanza e della dimensione degli operatori coinvolti, nonché della rappresentatività delle associazioni Assagenti e Spediporto.

In ragione della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità ha irrogato alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo pari ad oltre 4 milioni di euro. In ragione della ammissione al programma di clemenza è stato riconosciuto invece alla società Maresk Italia Spa il beneficio della non imposizione della sanzione e alla società Hapag Lloyd Italy Srl il beneficio della riduzione della sanzione nella misura del 50%.

REPOWER ITALIA- PREZZO DISPACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SUD

Nel maggio 2012 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Repower Italia Spa, EGL Italia Spa e Tirreno Power Spa, accertando un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del servizio di accensione al minimo tecnico richiesto da Terna Spa nei giorni festivi agli impianti che servono la Campania, al fine di mantenere la tensione della rete elettrica in Campania entro i limiti di sicurezza previsti. EGL Italia possiede la centrale termoelettrica a ciclo combinato di Sparanise (CE), la cui gestione operativa è affidata a Calenia Energia Spa; Repower Italia Spa possiede la centrale a ciclo combinato di Teverola (CE), la cui gestione operativa è affidata a SET Spa; Tirreno Power Spa possiede la centrale a ciclo combinato di Napoli Levante. I tre impianti, ai fini delle esigenze del gestore della rete di trasmissione nazionale Terna Spa con riferimento al mantenimento della tensione nella zona interno a Napoli, formano il c.d. "cluster campano". Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione anonima in cui si denunciava la formazione di un cartello volto a mantenere alti i prezzi offerti per i servizi di dispacciamento dell'energia elettrica nella zona Centro-Sud dove risiedeva la centrale di Teverola. Tale accordo avrebbe previsto per le società interessate di dare la disponibilità ad offrire a turno nei fine settimana, a prezzi non concorrenziali, l'accensione delle centrali site in Campania.

L'Autorità ha ritenuto che le condotte denunciate interessassero il mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica (MSD), articolato in una sessione di programmazione (MSD *ex ante*) e in una sessione in tempo reale (mercato del bilanciamento - MB). Peculiarità di tale mercato è che, a seguito della relativa riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2010, gli operatori possono presentare offerte separate per diverse tipologie di servizio richiesto da Terna, sia su MSD *ex ante* che su MB. In tale quadro, l'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante nel caso in esame fosse costituito dal servizio di accensione al minimo tecnico richiesto da Terna su MSD *ex ante* nei giorni festivi agli impianti facenti parte del *cluster* campano, considerato che nei periodi di basso carico – quali le domeniche – solo gli impianti del *cluster* stesso sarebbero stati in grado di risolvere il vincolo di rete locale costituito dalle eccessive tensioni causate dalle basse immissioni nell'area a fronte della bassa domanda prevista.

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha accertato la realizzazione di un'intesa tra gli operatori EGL Italia, Tirreno Power e Repower, titolari di quote complessivamente pari al 100% del mercato, avente ad oggetto la ripartizione degli avviamenti richiesti da Terna su MSD *ex ante* agli impianti del *cluster* campano nei giorni festivi. Tale intesa era stata realizzata a fronte della necessità del TSO Terna di avere una unità del gruppo di impianti campani in servizio per risolvere i problemi di tensione che affliggevano l'area nei giorni festivi: un'esigenza che rendeva stabile la domanda dei servizi di accensione al minimo tecnico.

In particolare, le analisi effettuate hanno fatto emergere l'esistenza di un parallelismo di comportamenti, consistente: (i) nel fare in modo che gli impianti del *cluster* campano non

venissero accesi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) nei giorni festivi; ciò creava una domanda per la presenza in servizio (su MSD) di almeno uno di tali impianti da parte di Terna, per risolvere i problemi di controllo della tensione che affliggono in tali situazioni la Campania; (ii) nella presentazione su MSD *ex ante* di offerte di accensione delle unità del *cluster* campano secondo un insieme di regole volto ad assicurare la turnazione degli avviamenti degli impianti del *cluster* stesso sulla base di cicli di tre giorni festivi; tali regole (a) erano disegnate in modo da non richiedere contatti tra le Parti e (b), a tal fine, erano imperniate sull'individuazione di un prezzo di riferimento, costituito dall'offerta accettata nell'ultimo giorno festivo per cui il GME aveva reso pubblici i dati – generalmente la domenica di due settimane prima; (iii) nel mantenimento delle offerte di accensione ad un livello superiore ai 200 €/MWh; (iv) in un'equa ripartizione degli avviamenti e dei ricavi.

Il parallelismo nei comportamenti era emerso con estrema precisione nel periodo compreso tra la seconda domenica di maggio 2010 e la metà di luglio 2010, assicurando un'equa ripartizione degli avviamenti tra gli impianti di Teverola, Sparanise e Napoli Levante. Dopo la metà di luglio 2010, invece, l'Autorità ha riscontrato un suo indebolimento, in ragione di due episodi ravvicinati di offerta su MGP da parte di EGL e di diverse violazioni delle regole di offerta individuate.

L'Autorità ha ritenuto che il parallelismo osservato fosse il frutto di una pratica concordata posta in essere dalle tre imprese al fine di ripartirsi equamente gli avviamenti richiesti da Terna, e ciò sia per la presenza di elementi oggettivi – i contatti intercorsi tra EGL e Repower - rivelatori dell'esistenza di una concertazione, sia per l'impossibilità di spiegare, in maniera alternativa, la condotta parallela osservata – in particolare, l'assenza di un periodo di apprendimento dal quale avrebbe potuto emergere la turnazione. Tale intesa, durata dalla prima metà di aprile agli inizi di agosto 2010, aveva prodotto effetti sulla spesa sostenuta da Terna per l'acquisto dei servizi di dispacciamento, stimabili in un maggior aggravio pari a oltre 900 mila euro, cioè il 5% della spesa sostenuta dal TSO nel periodo interessato nel mercato rilevante e, di conseguenza, sul prezzo pagato dai consumatori nazionali di energia.

In ragione della gravità e della durata dell'infrazione, nonché del diverso grado di partecipazione all'intesa, l'Autorità ha irrogato alle società Repower Italia SpA, Tirreno Power Spa e EGL Italia Spa sanzioni per un ammontare pari, rispettivamente, a 106.156 euro, a 116.097 e 80.389 euro.

COMUNE DI CASALMAGGIORE – GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Nell'agosto 2012 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Linea Group Holding, Linea Distribuzione Srl, E.ON Italia Spa e 2 iGas Infrastruttura italiana Gas Srl, accertando un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere in occasione della gara indetta dal Comune di Casalmaggiore (comune capofila) e da altri sette Comuni della Provincia di Cremona per l'affidamento della concessione di distribuzione del gas. L'istruttoria era stata avviata a seguito della segnalazione del Comune di Casalmaggiore nei confronti delle società E.On

Rete Srl (poi 2iGas Infrastruttura italiana Gas Srl) e Linea Distribuzione Srl, gestori della distribuzione del gas uscenti nel territorio degli otto Comuni interessati; successivamente, nel maggio 2011, il procedimento era stato esteso anche nei confronti delle società controllanti E.On Italia Spa e Linea Group Holding Srl.

L'ipotesi sottoposta a verifica istruttoria era quella di un coordinamento dei comportamenti di E.On Rete e Linea Distribuzione (insieme alle rispettive società controllanti), nella partecipazione in associazione temporanea di impresa (ATI) alla gara in oggetto, partecipazione che appariva come l'esito di un coordinamento per la ripartizione del mercato costituito dall'insieme delle concessioni messe a gara, coordinamento volto a limitare la concorrenza in quanto entrambe le società avevano i requisiti per partecipare da sole ed erano, in quanto gestori uscenti, i partecipanti più accreditati

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha innanzitutto considerato il peculiare contesto in cui si era inserita la gara suddetta. Nel luglio 2010, infatti, al momento in cui era stata bandita la gara dal Comune di Casalmaggiore, la situazione normativa delle gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas era in una fase di transizione, connotata da incertezze sulle nuove regole applicabili agli ambiti territoriali minimi (ATEM), e sulla tempistica con cui tali regole sarebbero state attuate, a causa della non ancora avvenuta pubblicazione dei decreti ministeriali che avrebbero dovuto definire i *criteri* di svolgimento delle gare di ambito e gli *ambiti territoriali minimi*.

Nei Comuni interessati dalla gara in esame le concessioni erano scadute e si procedeva con gestioni di fatto in proroga. In particolare, nel Comune di Casalmaggiore, la concessione era scaduta a fine 2009 e 2iGas operava quale gestore in proroga. In questo contesto, il Comune di Casalmaggiore e gli altri Comuni cremaschi, come avvenuto in numerosi Comuni italiani, avevano preso la decisione di indire una nuova gara per la gestione del servizio anziché attendere la definizione del nuovo sistema degli ATEM al fine di fissare con maggiore autonomia la disciplina di gara, privilegiando l'aspetto economico del canone di concessione. A tali gare, in genere *poco remunerative* per i gestori, si presentavano in prevalenza i gestori uscenti, spinti dall'obiettivo di mantenere una continuità di presenza sul loro territorio per consolidare la propria presenza in vista delle successive gare di ATEM e, in subordine, i gestori dei territori contigui.

In esito al procedimento, l'Autorità ha accertato che le società 2iGas e Linea Distribuzione avevano effettivamente deciso la partecipazione in ATI alla gara indetta dal Comune, pur disponendo ciascuna dei requisiti minimi necessari richiesti dal bando per partecipare autonomamente. L'utilizzo dell'ATI aveva avuto, in particolare - in assenza di alcuna giustificazione in termini di efficienza o razionalizzazione del servizio - l'obiettivo di consentire ai due *incumbent* di riconfermare l'affidamento nel proprio bacino storico, concertando la partecipazione alla gara e riducendo il grado dell'unica concorrenza possibile nel settore, quella *per* il mercato. I gestori uscenti, infatti, avevano concordato di spartirsi i territori messi a gara esattamente come erano tra loro ripartiti nell'assetto ante-gara. D'altra parte, le caratteristiche della gara, come sopra descritte, facevano dei due gestori i soggetti meglio attrezzati per partecipare alla gara stessa.

In ragione di ciò, l'Autorità ha concluso che la costituzione dell'ATI da parte di Linea Distribuzione Srl e 2 iGas presentava le caratteristiche di un accordo tra concorrenti finalizzato alla ripartizione tra di essi delle concessioni messe a gara. Tale accordo aveva avuto, in particolare, l'effetto di eliminare la concorrenza possibile tra i due gestori uscenti in sede di gara, unica concorrenza verosimile dato il contesto che poneva i due *incumbent* su un piano di vantaggio rispetto agli altri operatori del settore.

In ragione della gravità e della durata dell'infrazione accertata, l'Autorità ha comminato in solido, rispettivamente, a E.ON Italia e 2iGas una sanzione pari a 1.205.308 euro, e a Linea Group Holding e Linea Distribuzione una sanzione pari a 129.675 euro.

INTESA NEL MERCATO DELLE BARRIERE STRADALI

Nel settembre 2012 l'Autorità ha concluso un procedimento nei confronti di numerose imprese operanti nei mercati della fornitura e della posa in opera di barriere di sicurezza stradali (Car Segnaletica Stradale Srl, Ilva Pali Dalmine Spa, Ilva Pali Dalmine Industries Srl, Industria Meccanica Varicchio Spa – I.Me.Va Spa, Marcegaglia Spa, Metalmeccanica Fracasso Spa, San Marco Spa – Industria Costruzioni Meccaniche, Tubosider Spa), accertando un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE. Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione da parte del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza dalla quale emergevano comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dai principali operatori attivi nel mercato della produzione e della commercializzazione di barriere stradali.

L'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante sul quale valutare le condotte denunciate fosse quello relativo allo sviluppo, produzione e vendita di prodotti metallici di sicurvia per il contenimento veicolare e destinati alla posa in opera su perimetri stradali e autostradali. In tale ambito merceologico, avente dimensione geografica nazionale, le imprese coinvolte rappresentavano la quasi totalità del mercato, essendo ad esse riconducibile la larga parte delle relative vendite (in media il 95%).

Sulla base degli elementi acquisiti, l'Autorità ha accertato che le imprese coinvolte avevano posto in essere una complessa e articolata intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto in particolare la ripartizione del mercato e la fissazione dei prezzi di riferimento. Più specificamente, si era trattato di un'intesa orizzontale di natura segreta, veicolo e strumento della quale era stato il consorzio Manufatti Stradali Metallici Comast (Comast) al quale avevano aderito, fino al suo scioglimento nel maggio 2007, tutte le imprese parti del procedimento.

Le riunioni consortili, tenutesi con cadenza regolare e frequente tra i membri del cartello, avevano infatti costituito la sede in cui i rappresentanti delle società - scambiandosi informazioni strategiche e riservate su vendite, prezzi di riferimento e condotte comuni da tenere all'esterno - avevano proceduto, da un lato, alla ripartizione delle vendite con la suddivisione e l'indicazione delle commesse a ciascuno spettanti e, dall'altro, alla definizione e periodico aggiornamento di un listino prezzi condiviso, che poteva essere utilizzato tanto per il caso di partecipazione diretta a gare quanto per il caso di forniture a terzi.

In un quadro siffatto, l'Autorità ha accertato come tra le società parti del procedimento fosse esistito uno strutturato ed efficace meccanismo collusivo che prevedeva, a partire da una prima informazione dell'esistenza di una richiesta di offerta proveniente dal lato della domanda, una precisa ripartizione delle forniture con una contemporanea condivisione dei prezzi di riferimento, cui era pertanto impedito di seguire fisiologiche dinamiche di mercato derivanti da un corretto confronto concorrenziale. In particolare, la domanda era relativa tanto all'eventualità di gare pubbliche, in questo caso ulteriormente differenziando tra partecipazione diretta e fornitura a terzi, quanto all'eventualità di altre procedure diverse dalla gara; ad ogni modo, in entrambi i casi le assegnazioni via via decise tra i consorziati concorrevano al computo delle rispettive quote e alla loro tensione verso i valori di cartello prefissati.

In considerazione di ciò, l'Autorità ha concluso che le società avevano posto in essere una complessa ed articolata strategia collusiva, nella forma di pratica concertata unitaria, continuata e ripetuta nel tempo, tesa a falsare considerevolmente il corretto esplicarsi dei meccanismi di confronto concorrenziale nel predetto mercato, in particolare attraverso l'assegnazione concordata delle vendite e la fissazione congiunta di prezzi di riferimento.

L'Autorità ha considerato che tale concertazione, protrattasi lungo un arco temporale che partiva dal 2003 e si era protratto sino all'anticipato scioglimento del Consorzio Comast nel maggio 2007, risultava tra le violazioni più gravi della normativa posta a tutela della concorrenza, in particolare in ragione sia della natura della restrizione (trattandosi di un'intesa orizzontale di prezzo), sia della posizione di mercato delle parti, sia ancora delle caratteristiche del mercato in esame (caratterizzato, tra l'altro, da significative barriere all'entrata di tipo tecnico-amministrativo e dalla sostanziale mancanza di consistenti alternative diverse dal ricorso ai membri del cartello).

In ragione della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità ha irrogato alle società citate sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 37.317.565 euro.

Gli abusi di posizione dominante

I procedimenti più rilevanti conclusi nel 2012

RATIOPHARM/PFIZER

Nel gennaio 2012 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 102 del TFUE nei confronti delle società Pfizer Italia Srl, Pfizer Health A.B. e Pfizer Inc., accertando un abuso di posizione dominante posto in essere al fine di ostacolare l'ingresso dei genericisti sul mercato italiano dei farmaci appartenenti alla classe degli analoghi delle prostaglandine, medicinali usati per la cura del glaucoma dell'occhio. Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione di Ratiopharm Italia Srl, la quale aveva lamentato alcuni comportamenti posti in essere da Pfizer volti ad impedire o ritardare l'ingresso nel mercato italiano dei farmaci generici della specialità Xalatan. In seguito era

pervenuta anche una segnalazione da parte della *European Generic Medicines Association*, volta ad evidenziare le difficoltà di ingresso dei genericisti sul mercato italiano, con particolare riferimento ai farmaci contenenti il *latanoprost*, principio attivo alla base del farmaco Xalatan di Pfizer.

L'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante fosse rappresentato dai farmaci antiglaucoma a base di analoghi delle prostaglandine in ragione delle peculiarità di tali farmaci rispetto alle altre specialità per il trattamento della stessa patologia, che si individuano in: i) minor numero di instillazioni giornaliere; ii) maggior efficacia ipotonizzante; iii) minore presenza di effetti indesiderati locali e controindicazioni; iv) mancanza di effetti collaterali sistemici rilevanti; v) prezzo di rimborso sensibilmente più elevato rispetto agli altri medicinali con le stesse indicazioni terapeutiche. Dal punto di vista geografico, il mercato ha dimensione nazionale.

In tale mercato, nel 2002, periodo in cui hanno avuto inizio le condotte oggetto dell'istruttoria, e fino al 2010, Pfizer si trovava in una posizione dominante costituita da un'elevata quota di mercato, stabilmente superiore al 60%, e caratterizzata altresì da elementi strutturali quali: la scarsa concorrenza effettiva sul mercato rilevante, costituita unicamente da altri due farmaci appartenenti alla classe degli analoghi delle prostaglandine; l'impossibilità della concorrenza potenziale da parte dei generici a causa di una tutela brevettuale; la presenza di barriere strategico-reputazionali ad un efficace ingresso sul mercato di altri prodotti anche a seguito della scadenza della tutela brevettuale.

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha rilevato che Pfizer aveva posto in essere un'unica e complessa strategia escludente, consistente nell'aver esteso artificialmente la durata temporale della protezione brevettuale del farmaco Xalatan e nell'aver sfruttato a proprio vantaggio la conseguente situazione di incertezza sull'effettiva data di scadenza del brevetto. In particolare, nel 2002, Pfizer aveva artatamente richiesto ed ottenuto una proroga della copertura brevettuale della specialità Xalatan, attraverso la richiesta di un brevetto divisionale, effettuata a 13 anni di distanza dalla richiesta del brevetto principale, con una rivendicazione solo formalmente più ampia di quella oggetto del brevetto originario, ma il cui ambito di tutela si sovrapponeva in realtà a quello del brevetto principale. La nuova rivendicazione si riferiva, infatti, ad una classe di molecole che già comprendeva il *latanoprost*, oggetto del precedente brevetto. Peraltro, a seguito della richiesta del brevetto divisionale, non si era verificata alcuna immissione in commercio di nuovi farmaci, ma solo l'inoltro all'Ufficio Italiano Brevetti della domanda di certificato di protezione complementare che, in Italia, non era stato richiesto nei tempi previsti dalla legge. In sostanza, tale richiesta era esclusivamente volta a prolungare la copertura brevettuale del farmaco Xalatan, già protetto dal brevetto principale, portandola dal settembre 2009 al luglio 2011, così da allinearla a quella in vigore negli altri Paesi europei.

La strategia escludente era proseguita mediante l'invio di numerose comunicazioni ad AIFA, volte a sottolineare l'estensione della protezione brevettuale di Xalatan, onde evitare il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e il successivo inserimento in lista di trasparenza di prodotti generici, nonché di diffide ai genericisti, al fine di scoraggiare

l'ingresso sul mercato dei loro prodotti, minacciando azioni legali. Infine, nel 2011, Pfizer aveva avanzato una richiesta per ottenere un'ulteriore estensione temporale della tutela brevettuale basata sulla sperimentazione pediatrica di Xalatan, fino al gennaio 2012. Con il rilascio di tale proroga, Pfizer risultava aver ottenuto una nuova estensione dei diritti di privativa sul proprio farmaco.

Tale articolata strategia era risultata idonea a creare uno stato di incertezza giuridica in merito alla possibilità di commercializzare un nuovo farmaco generico e, pertanto, a ritardare l'entrata dei genericisti nel mercato rilevante, che risultavano essere in condizioni di commercializzare il farmaco già dal mese di maggio 2010. In tal modo, Pfizer aveva reso più oneroso per i genericisti il costo effettivo di ingresso sul mercato, in termini di programmazione e di realizzazione, ed era riuscita, per il lasso temporale di alcuni mesi, a mantenere di fatto l'esclusiva nella produzione di farmaci a base di *latanoprost*, anche successivamente alla scadenza naturale dei diritti di proprietà intellettuale ad essa spettanti sul farmaco Xalatan. Nel caso di specie, è risultato rilevante anche il mancato risparmio per il SSN, causato da tale comportamento abusivo.

L'Autorità ha valutato che i comportamenti posti in essere da Pfizer costituivano una violazione molto grave della disciplina a tutela della concorrenza. Quanto alla durata, l'infrazione contestata era risultata posta in essere dal giugno 2002, data di richiesta del brevetto divisionale, fino a gennaio 2012, data di chiusura di tale procedimento. In ragione della gravità e della durata dell'abuso, l'Autorità ha irrogato in solido a Pfizer Italia, Pfizer Health e Pfizer Inc. una sanzione amministrativa complessiva pari a 10.677.706 €.

COMUNE DI PRATO - ESTRA RETI GAS

Nel gennaio 2012 l'Autorità ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Estra Reti Gas Srl e della sua controllante Estra Srl, accertando un abuso di posizione dominante nel mercato della distribuzione del gas in violazione dell'articolo 102 del TFUE. Il procedimento ha tratto origine da una segnalazione del Comune di Prato, nella quale si lamentava il rifiuto opposto dal concessionario uscente del servizio di distribuzione del gas naturale, Estra Reti Gas, a fornire le informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara per il riaffidamento del servizio.

L'Autorità ha considerato che il mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto, dovesse essere individuato con riferimento al servizio oggetto di concessione, ovvero la distribuzione di gas naturale. Dal punto di vista geografico, tale mercato coincideva con l'area comunale di attribuzione di ciascuna concessione ed in relazione alla quale si svolgeva la gara per il riaffidamento del servizio. La società Estra Reti, in quanto concessionaria esclusiva del servizio nel Comune di Prato da oltre trentacinque anni, deteneva pertanto su tale mercato una posizione di monopolio legale duratura, stabile e mai contesa.

L'Autorità ha considerato innanzitutto che la realizzazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas, secondo modalità idonee a favorire la più ampia partecipazione possibile, a parità di condizioni tra concorrenti, costituiva un fattore di primaria importanza

per realizzare compiutamente il processo di liberalizzazione voluto dal legislatore e per consentire al meccanismo della concorrenza per il mercato di dispiegare i propri benefici effetti a vantaggio dei consumatori finali del gas. Poiché inoltre l'effettiva contendibilità del mercato era strettamente legata alla predisposizione del bando di gara, quest'ultimo avrebbe dovuto essere formulato in modo da evitare il più possibile vantaggi concorrenziali a favore dell'*incumbent*, vantaggi che potevano consistere anche nel possesso delle informazioni necessarie alla corretta formulazione dell'offerta, non rese disponibili all'ente appaltante e agli altri partecipanti.

Sulla base degli elementi acquisiti, l'Autorità ha accertato che la società Estra Reti aveva definito ed adottato, congiuntamente alla controllante Estra, una articolata strategia dilatoria volta ad evitare che il Comune di Prato potesse procedere all'indizione di una gara autonoma, prima dell'emanazione del decreto ministeriale di definizione dei nuovi ambiti territoriali ottimali. Più specificamente, Estra Reti, di concerto con Estra, si era in prima battuta rifiutata di trasmettere le informazioni richieste dal Comune di Prato (tra cui la planimetria della rete e le schede tariffarie) nel maggio 2010 al fine di realizzare la gara per il riaffidamento del servizio. Estra Reti aveva poi fornito con ritardo (nel giugno 2011), e solo in seguito ad un ordine di esibizione impartito dal Consiglio di Stato, una parte delle informazioni originariamente richieste. Lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione, la relativa valutazione di parte e le informazioni sul personale impiegato per la gestione del servizio nel territorio erano infine state trasmesse nel novembre 2011, a distanza di un anno e mezzo dalla richiesta.

L'Autorità ha altresì accertato che le informazioni in questione erano rilevanti ai fini della predisposizione del bando e della partecipazione dei concorrenti alla medesima procedura di gara a parità di condizioni rispetto al gestore uscente e, inoltre, che il rifiuto e il ritardo nel fornire le informazioni richieste non avevano alcuna giustificazione oggettiva.

In ragione di ciò, l'Autorità ha ritenuto che la condotta delle due società Estra ed Estra Reti, in quanto volta ad ostacolare la realizzazione della procedura di gara e, quindi, la concorrenza "per" il mercato della distribuzione del gas nel Comune di Prato, integrasse un abuso di posizione dominante, in violazione dell'articolo 102 del TFUE.

Con riguardo agli effetti prodotti, l'Autorità ha rilevato che il rifiuto e il ritardo nella trasmissione delle informazioni avevano prodotto un grave danno alla concorrenza in quanto il Comune di Prato aveva potuto pubblicare il bando di gara solo il 29 marzo 2011, a quasi un anno di distanza dalla originaria richiesta di trasmissione delle informazioni, con la conseguenza che i tempi della gara si erano dilatati significativamente, tanto che la procedura di gara era ancora in corso al momento di chiusura del procedimento. Estra Reti aveva dunque potuto continuare a gestire, di fatto, il servizio di distribuzione del gas ben oltre la scadenza della concessione fissata al 31 dicembre 2010 e avrebbe continuato a svolgerlo fino al riaffidamento del servizio in esito alla procedura di gara ancora in corso.

In ragione della gravità e della durata dell'infrazione accertata, l'Autorità ha comminato a Estra ed Estra Reti una sanzione amministrativa pari, complessivamente, a 276.132 euro.